



Tribunale Ordinario di Lagonegro

SEZIONE CIVILE

TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA

Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco,

all'esito della trattazione cartolare del 19 gennaio 2026;

rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;

rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;

rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 *"Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note"*, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 *"Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni"*, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 *"In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023"*;

lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti

P.Q.M.

decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.

Si comunichi.

Lagonegro, 23 gennaio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Tedesco



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 695 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

tra

Parte_1 **(C.F. *C.F._1*)**, in proprio e in qualità di erede del de cuius *Persona_1* nato ad Atena Lucana (SA) 25.11.1955 ed ivi deceduto il 13.6.2024, già in qualità di erede della sig.ra *Persona_2* nata a Polla il 27.02.1965 e ivi deceduta il 30.07.2019, rapp.to e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Raffaella Perrupato, presso il cui studio, in Sala Consilina (SA) alla Via Godelmo, è elettivamente domiciliato

OPPONENTE

e

Controparte_1 **(C.F. *C.F._2*)**, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Ricciardi, presso il cui studio in Sala Consilina (SA) alla Via Santa Maria della Misericordia, è elettivamente domiciliato

OPPONENTE

e

Controparte_2 (**P.I.** *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Silvestro Oliva e Maria Carmela Petrizzo, presso il cui studio in Padula Scalo (SA) alla Via Nazionale n. 154/6, è elettivamente domiciliata

OPPOSTA

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 81/2018 reso dal Tribunale di Lagonegro;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I Sigg.ri *Persona_2* *Parte_1*, *Controparte_1* e *Persona_1* in qualità di eredi del defunto Sig. *Persona_3* con atto di citazione, ritualmente notificato, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2018 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 02.03.2018 e notificatogli in data 23.03.2018, in favore dalla *Controparte_2* in persona del legale rappresentante p.t., per il pagamento della somma di euro 15.634,20 oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 540,00 per competenze professioni, in euro 145,50 per esborsi, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrenze, in virtù della fattura n. 30/2017 emessa in data 28.09.2017 per il “*saldo finale per lavori di ricostruzione di un fabbricato ad uso abitativo sito alla Via Limite del Pozzo – Atena Lucana...*” effettuati in favore del Sig. *Persona_3*

In via preliminare, i suddetti opposenti chiedevano l'estromissione dal giudizio del Sig. *Controparte_1* rappresentando che lo stesso, avendo provveduto a rinunciare all'eredità, non aveva acquisito la qualità di erede.

Inoltre, nel merito, gli opposenti rappresentavano che il Sig. *Persona_3* loro dante causa, aveva sì intrattenuto rapporti con la *Controparte_2* all'origine dei quali vi era il contratto di appalto lavori edili stipulato in data 30.05.2011 volti alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso abitativo sito alla via Limite del Pozzo ricadente sulle particelle nr. 194-504 del foglio di mappa n.8, di proprietà del

Sig. *Persona_3* a fronte di un contributo CTC ex art. 14 L. 219/81, per i quali le fatture erano state tutte saldate per l'importo corrispondente a quello pattuito.

Lamentavano, quindi, la mancata prova dei lavori oggetto della fattura relativa al decreto ingiuntivo, che essendo ulteriori a quelli pattuiti mancavano di preventiva autorizzazione scritta del direttore dei lavori come previsto all'art. 3 del predetto contratto di appalto, nonché il mancato ricorso al collegio arbitrale al fine di risolvere la controversia, come previsto al punto 12 del contratto di appalto, come anche il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.

Pertanto, concludevano chiedendo all'adito Tribunale, di accogliere l'opposizione e per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo n. 81/2018 reso dal Tribunale di Lagonegro, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.

Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l'opposta *Controparte_2* in persona del legale rappresentante p.t., contestando l'avversa opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e deducendo:

- che in data 27.07.2011, presso la sede dalla *Controparte_2* in Padula (SA), veniva stipulato un contratto di appalto (doc. n. 3) con il Sig. *Per_3* [...] in virtù del quale venivano effettuati dei lavori di demolizione e ricostruzione edilizia sulla consistenza immobiliare di proprietà del Sig. *Persona_3* ubicata in Atena Lucana alla Via Limite del pozzo, distinta al CEU al foglio 8 particelle n. 194, 502, 504;
- che i predetti lavori, meglio specificati in contratto, venivano tutti ultimati;
- che, tuttavia, durante l'esecuzione delle predette opere, il Sig. *Persona_3* ebbe a commissionare alla *Controparte_2* dei lavori aggiuntivi rispetto a quelli indicati in contratto ed oggetto della fattura posta a corredo dell'ingiunzione di pagamento oggetto di lite;
- che in data 14.02.2015 decedeva il Sig. *Persona_3* lasciando come eredi i Sig.ri *Controparte_1*, *Persona_1*, *Parte_1* e *Persona_2* [...]

In ragione di tale ricostruzione in fatto, l'opposta *Controparte_2* contestava, in via preliminare, la richiesta di estromissione dal giudizio del Sig. *Controparte_1* stante la mancata produzione dell'atto di rinuncia all'eredità e nel merito l'infondatezza degli assunti avversari circa il pagamento dei lavori, nonché la loro mancata autorizzazione nonostante la realizzazione degli stessi.

Quanto poi all'eccezione sollevata da controparte circa la mancata attivazione della clausola arbitrale, l'opposta rimarcava la circostanza per la quale i lavori oggetto di lite erano lavori extracontrattuali.

Infine, in via gradata, spiegava azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cc.

Pertanto, la *Controparte_2* previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese di lite nonché di condannare gli opposenti al pagamento di una somma aggiuntiva per lite temeraria; ed in via subordinata, di condannare gli opposenti al pagamento della somma di euro 15.634,30 ovvero di quella ritenuta di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002. In ogni caso con vittoria di spese, anche della fase monitoria, con attribuzione ai costituiti procuratori di parte dichiaratisi antistatari. Con ordinanza del 18.09.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.09.2018, il Giudice, ritenuta l'opposizione tempestivamente proposta, nonché la richiesta di estromissione del Sig. *Controparte_1* indimostrata, poiché nulla era stato documentato in ordine alla dedotta rinuncia all'eredità del *de cuius* *Per_3*

[...] e rilevato che nel caso di specie, a fronte del contratto di appalto del 30.5.2011 (doc. 3 fasc. opposta) e della fattura n. 30/2017 emessa dalla *Controparte_2* in data 28.9.2017, certificata conforme alle scritture contabili e afferente al saldo finale lavori (doc. 6b e 6c fasc. opposta), parte opponente non aveva provato l'adempimento dell'obbligazione, producendo solo distinta di pagamento di fattura n. 4/2013 del 30.1.2013, relativa al SAL n. 2, titolo diverso da quello formante oggetto del provvedimento monitorio (doc. allegato a fasc. opponente), concedeva la provvisoria

esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 06.05.2019.

In data 17.10.2018 veniva depositato l'atto di formale rinuncia all'eredità da parte del Sig. *Controparte_1*

Sempre in data 17.10.2018 vi era costituzione del nuovo difensore per il Sig. *CP_1*

[...] che contestualmente formulava istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo, posto che a seguito della concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, allo stesso era stato notificato atto di precetto in data 05.10.2018 con intimazione di pagamento della somma di euro 18.171,00 entro dieci giorni.

Tale istanza veniva rigetta in data 19.10.2018 non essendo contemplata dall'art. 648 c.p.c..

Espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c. e ammesse le prove orali richieste dalle parti con ordinanza del 07.05.2019, all'udienza del 02.12.2019, il Giudice, preso atto dell'intervenuto decesso della Sig.ra *Persona_2* dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c..

Con ricorso in riassunzione, depositato in data 25.02.2020, i Sigg.ri *Parte_1* e *Persona_1* chiedevano all'adito Tribunale di fissare udienza di prosecuzione del giudizio, al fine di sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni già rassegnate.

Fissata l'udienza di comparizione e correttamente ricostituito il contraddittorio, con comparsa depositata in data 15.06.2020 si costituiva in riassunzione anche l'opposta

Controparte_2 chiedendo: di dichiarare l'esecutorietà e la definitività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di *Controparte_1* che non aveva riassunto

il giudizio, come anche nei confronti dei Sigg.ri *Parte_1* e *Per_1* i quali avevano sì riassunto il giudizio, ma solo nella qualità di eredi della Sig.ra *Persona_2*

[...] e non anche come eredi del Sig. *Persona_3* ed in via graduata, nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione predetta, di proseguire il giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, depositata in data 17.06.2020, si costituiva altresì il Sig. *Controparte_1*, il quale, in via preliminare, reiterava

l'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva avendo provveduto a depositare atto di formale rinuncia all'eredità del Sig. *Persona_3* avvenuta in data 18.05.2018, nonché di infondatezza nel merito della pretesa creditoria.

All'esito dell'udienza cartolare del 22.06.2020, il Giudice, viste le richieste delle parti, fissava per il prosieguo del giudizio l'udienza del 15.03.2021.

Espletata l'istruttoria e mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 21.11.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 11.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.

Dopo un rinvio allo stato per esigenze di ruolo, con ordinanza del 03.07.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.07.2024, il Giudice preso atto che in data 13.06.2024 era deceduto il Sig. *Persona_1* dichiarava interrotto il giudizio.

Con ricorso in riassunzione, depositato in data 20.09.2024, il Sig. *Parte_1*, in qualità di erede di *Persona_1* nonché di *Persona_2* chiedeva la prosecuzione del giudizio, insistendo per le conclusioni già rassegnate.

Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza alle parti, e costituitisi in giudizio la *Controparte_2*

[...] ed il Sig. *Controparte_1*, il Giudice, con ordinanza del 29.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.05.2025, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2025, da tenersi in modalità cartolare, con termine per note fino a tale data.

Il procedimento veniva, infine, rinviato per la discussione ex art.281 sexies cpc con termine per note illustrative.

In via preliminare, deve essere rilevata la procedibilità della domanda posto che la controversia, essendo relativa ad un contratto di appalto non rientra tra quelle per cui era previsto il tentativo obbligatorio di cui all'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 al momento della sua introduzione.

Sempre in via preliminare, in relazione alla posizione del Sig. *Controparte_1* essendo pacifico che lo stesso con atto del 18.05.2018 (depositato in data 17.10.2018)

abbia rinunciato all'eredità del Sig. *Persona_3* e che pertanto non sia erede, va riconosciuta la sua carenza di legittimazione passiva.

Allo stesso modo ha rinunciato il 15.11.2019 all'eredità di *Persona_2* e il 07.01.2025 all'eredità di *Persona_1* (DOC. 2, presenti note conclusive).

Di conseguenza, l'erede che ha rinunciato non può essere considerato titolare delle posizioni giuridiche del defunto e non può essere parte di un processo che riguarda i suoi debiti o crediti (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1057 Anno 2025).

Alcun accertamento può essere effettuato in tale giudizio rispetto ai suoi discendenti, che non sono parte del procedimento monitorio e di opposizione.

Va, inoltre, chiarito che la riassunzione è atto a contenuto non necessariamente personale, può essere compiuta da una sola delle parti e produce effetti per l'intero processo.

Caporale Gaetano è parte del giudizio avendo proposto opposizione e si è costituito dopo riassunzione, quindi, non può determinarsi alcuna conferma del decreto ingiuntivo nei suoi confronti come sostenuto da parte opposta.

Ed, infatti, in caso di interruzione del processo, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse si siano costituite in giudizio senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un'autonoma riassunzione (cfr. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11686 del 26/05/2014).

Non occorre pronunciare condanna dell'opposta alla restituzione di quanto pagato nel corso del giudizio da *Controparte_1* per come richiesto, considerato che non è stato allegato e provato l'esatto ammontare del pagamento e posto che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base allo stesso, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (cfr Cass. civ. Sez. III Sent., 13/04/2007, n. 8829).

Alcuna estinzione si è verificata, inoltre, per **Parte_1** che correttamente prima si è costituito quale erede della defunta **Persona_2** e successivamente quale erede del defunto **Persona_1** tenuto conto delle due interruzioni intervenute. Certamente non rileva la mancata indicazione di qualità di erede di **Persona_3** posto che il decreto ingiuntivo veniva emesso direttamente nei confronti di **Parte_1** [...] in quanto tale.

Va, inoltre, disattesa l'eccezione relativa alla clausola arbitrale presente in contratto posto che il contratto di appalto non è mai stato posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento che fa riferimento a lavori ulteriori per come sarà in prosieguo chiarito (cfr. Corte di Appello di Venezia, 27/04/2021, n. 1257) .

Tanto premesso, passando al merito, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).

Inoltre, sempre in tema di onere della prova, deve rilevarsi che *“il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”* (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).

Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova

dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.

Tanto premesso, deve tenersi in considerazione che, pur essendo vero che la fattura è titolo idoneo limitatamente all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa e che essa non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione, agli atti vi sono ulteriori elementi a riprova del credito.

Invero, come già rilevato in sede di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, deve tenersi in considerazione che a fronte del contratto di appalto del 30.05.2011 (doc. n. 3 in fascicolo parte opposta) e della fattura n. 30/217 emessa dalla *Controparte_2* in data 28.09.2017, certificata conforme alle scritture contabili e afferente al saldo lavori (doc. nn. 6b e 6c in fascicolo parte opposta), parte opponente non ha provato l'adempimento dell'obbligazione, producendo solo distinta di pagamento della fattura n. 4/2013 del 30.01.2013, relativa al SAL. N. 2, che è un titolo diverso da quello che forma oggetto di lite.

Dunque, parte opposta ha debitamente assolto al proprio onere probatorio valutato alla stregua della fattura emessa e dagli altri elementi di prova che risultano essere coerenti e concordanti con la ricostruzione offerta dalla stessa, nonché con le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria, i quali, essendo operai coinvolti nelle lavorazioni commissionate, hanno confermato di aver assistito alla realizzazione delle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di contratto, tra l'altro mai contestate da parte opponente in punto di realizzazione, ma solo di mancata autorizzazione scritta.

In particolare, il teste *Testimone_1* escusso all'udienza del 15.03.2021, ha confermato l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto commissionati dal Sig. *Persona_3* dichiarando: *“confermo la circostanza, io so quali erano i lavori originari perché mi era stato detto di fare determinati lavori, poi in corso d'opera il Sig. Parte_2, mio datore di lavoro, mi disse che bisognava fare anche il piazzale davanti perché l'aveva chiesto il Caporale”*;

ed ancora *“ho già risposto, facemmo un piazzale scavando circa 50 cm, mettendo la rete elettrosaldata e il breccino e ricoperto il tutto con il cemento”*.

Allo stesso modo anche il teste Testimone_2 escusso all'udienza del 10.05.2023, confermava di aver partecipato alla realizzazione del piazzale.

Ciò posto, risulta, pertanto, priva di fondamento l'eccezione di necessità di atto scritto posto che nell'ambito della fattispecie del contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c., lo stesso non è soggetto a rigore di forme, non essendo richiesta la forma scritta *ad substantiam*, né *ad probationem* e ben potendo lo stesso essere concluso anche *per facta concludentia*. Sulla base di tale principio di diritto, l'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte, in quanto creditrice, chieda il pagamento è un fatto indicativo della conclusione del contratto, da cui consegue, pertanto, una valutazione di rilevanza della prova richiesta sul punto (Cass. n. 22616/2009; n. 16530/2016).

A nulla potrebbe valere nemmeno la norma di cui all'art. 1659 c.c., posto che questa tratta di variazioni dell'opera, mentre nel caso di specie parte opposta agisce per dei lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente pattuiti, ma comunque sorretti da un accordo tra le parti, seppur in via informale.

Va rimarcata la differenza indicata dalla Cass. civ. Sez. I Ord., 05/09/2023, n. 25800 *“In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore, ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa; costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle.”*

Dunque, nel caso di specie, parte opposta fa riferimento a delle ulteriori lavorazioni e non a delle varianti.

Per contro parte opponente nulla ha provato circa la asserita mancata autorizzazione dei lavori ulteriori, né ha eccepito di averli in alcun modo contestati in corso di realizzazione, limitandosi a richiedere consulenza tecnica che sarebbe risultata del tutto esplorativa.

Per tutti questi motivi il decreto ingiuntivo va confermato e l'opposizione rigettata.

Non sussistono invece i presupposti per la pronuncia della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'opponente atteso che non è emerso che l'opposizione sia stata spiegata con dolo o colpa grave.

Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi per l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare rilevanza.

Quanto a *Controparte_1*, in relazione alle spese legali, deve osservarsi come l'atto di rinuncia sia successivo alla notifica del decreto ingiuntivo, ragion per cui non si può addossare a parte opposta la responsabilità del coinvolgimento nel giudizio del predetto.

Tuttavia, si rinvencono giustificati motivi, in ragione di ciò, per una compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **Rigetta** l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 81/2018, reso dal Tribunale di Lagonegro in data 02.03.2018 nei confronti di *Parte_1* [...] ;
- **Dichiara** il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_1* e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 81/2018, reso dal Tribunale di Lagonegro in data 02.03.2018 nei confronti dello stesso con compensazione delle spese tra le parti;
- **Condanna** *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Silvestro Oliva e Maria Carmela Petrizzo, quali procuratori antistatari di parte opposta, nella misura pari ad euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.

Lagonegro, 23 gennaio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Tedesco